

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4214 del 10/09/2020
Oggetto	Procedimento FEPPA1197. Rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali ad uso industriale, nel Comune di Mesola (FE). Titolare: Società CARTITALIA S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4357 del 09/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FEPPA1197

RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD
USO INDUSTRIALE, NEL COMUNE DI MESOLA (FE).

RICHIEDENTE: SOCIETÀ CARTITALIA S.R.L.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. *“Direttiva Derivazioni”*);
 - il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
 - la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
 - la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
 - la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
 - le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
 - Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
 - deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);

- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 del 07.10.2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.19;

PRESO ATTO che con domanda PGFE/2018/6774 del 06.06.2018, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, la soc. CARTITALIA S.r.l. - P.Iva 02098610260, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, con scadenza al 14 novembre 2018, assentita con det. n. 3226 del 13/07/1993 (cod. FEPPA1197), come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante nr. due elettropompe (di cui una a servizio come riserva);
- ubicazione del prelievo: Comune di Mesola (FE) località “Ex Municipio di Mesola” su terreno

censito al NCEU del Comune di Mesola al fg. n. 16, mapp. n. 6; coordinate UTM*RER
x: 754638,29 - y: 979560,55.

- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 89;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.680.000;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. n. 3226 del 13/07/1993;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- la verifica di congruità, definisce un volume complessivo di prelievo di risorsa idrica in mc/a inferiore rispetto a quanto richiesto con istanza PGFE/2018/6774 del 06.06.2018, ovvero pari a 2.568.326 mc/annui.

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- è ubicata in area SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (PG/2019/0135302 del 02/09/2019);
- Agenzia Interregionale per il fiume PO (PG.2019.062990);

– Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna (PG/2019/0172642 del 08/11/2019);

DATO ATTO che per la Regione Veneto e per la Provincia di Ferrara si ritiene applicabile il principio del silenzio-assenso ai sensi della L. 124/2015;

CONSIDERATO:

– che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

– che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima Direttiva;

– che il valore di portata media naturalizzata di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, risulta indisponibile per il corpo idrico interessato dal prelievo ovvero non risulta tra i parametri individuati negli elaborati AdbPO e RER;

– che ai sensi della DCI 3/2017, art. 7, qualora gli indicatori necessari per l’applicazione della medesima Direttiva risultino indisponibili, la valutazione del rischio ambientale per le componenti relative può essere effettuata mediante l’utilizzo del giudizio basato sulle conoscenze e sulle competenze tecniche acquisite dalle pregresse valutazioni (*giudizio esperto*);

– che nelle more di un aggiornamento del quadro conoscitivo settoriale da parte degli Enti competenti, è stato possibile eseguire le valutazioni cautelative secondo il “*Metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*” e di seguito indicate:

- a. Sez. 3.1. dell’*Elaborato 1 - Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po* attualmente vigente, stima una portata di magra ordinaria del fiume Po di Goro sulla base della corrispondente portata in località Pontelagoscuro sul Fiume Po, in relazione al fenomeno di risalita del cuneo salino;

- b. Sez. 2 dell'*Allegato 1* della *Relazione Generale del Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico Padano* indica la portata media naturalizzata del Fiume Po in località Pontelagoscuro, avente un valore maggiore rispetto alla portata di magra ordinaria nella medesima località e tale rapporto è verosimilmente applicabile ai valori di portata del Po di Goro;
- c. le valutazioni secondo il "*Metodo Era*" eseguite utilizzando la portata media naturalizzata stimata per il Po di Goro sulla base della metodologia sopra indicata, implicano che il prelievo ricada nei casi di "*Attrazione*";
- che in merito ai potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico a scala di bacino, la portata massima richiesta è al di sotto del valore "soglia" individuato per il Bacino del Fiume Po dall'Autorità Distrettuale suddetta secondo i criteri di cui alla "*Direttiva Derivazioni*" medesima;
 - nelle suddette more di un aggiornamento del quadro conoscitivo settoriale da parte degli Enti competenti, di prevedere comunque nel Disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, opportune prescrizioni per salvaguardare dal punto di vista quali-quantitativo il corpo idrico interessato, in considerazione anche della Determinazione emanata dalla Regione Emilia Romagna nr. 15455 del 11/11/2015 in cui viene assentita e disciplinata la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume PO, subordinando l'obbligo a garantire il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) in caso di magra eccezionale del Po, secondo le modalità definite nei provvedimenti contingenti delle Autorità competenti;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 14/07/2020 la somma pari a € 13.956,44 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 13/11/1989 nella misura di € 114,91 (pari a 222.500 Lire);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. FEPPA1197;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla soc. CARTITALIA S.r.l. - P.Iva 02098610260 il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali cod. FEPPA1197, ai sensi degli artt. 27 e 31 r.r. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante nr. due elettropompe (di cui una di scorta);
 - ubicazione del prelievo: Comune di Mesola (FE) località “Ex Municipio di Mesola” su terreno censito al NCEU del Comune di Mesola, fg. n. 16 mapp. n. 6; coordinate UTM*RER: x: 754638,29 - y: 979560,55;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 89;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 2.568.326;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 03/09/2020;
4. di quantificare l'importo totale del canone dovuto per l'anno 2020 in € 14.071,35 euro, rispettivamente € 13.296,72 per la derivazione acque e € 774,92 per l'attraversamento aree demaniali;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 14.071,35;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara
Dott.ssa Marina Mengoli

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE*

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata alla soc. CARTITALIA S.r.l. - P.Iva 02098610260 (cod. FEPPA1197).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è così descritta:

- n. due pompe (di cui una di scorta che entra in funzione in caso di rottura della pompa principale) di tipologia IVN 202/1 con tubi in acciaio DN200;
- diametro dei tubi di pescaggio pari a mm 323,8;
- tubazione di condotta in acciaio DN300 e con diametro pari a mm 300;
- la piattaforma di sostegno, le pompe e i relativi corredi sono sostenuti da una struttura verticale in cemento armato costituita da un telaio con nr. quattro pilastri della sezione di cm. 30x30, da travi della stessa sezione in sommità e a mt. 3,30 da questa lungo il perimetro del rettangolo con ai vertici i pilastri.
- la passerella di accesso alle pompe e l'impalcato sono costituiti da profilati metallici NP300 e 280 con pavimentazione in lamiera striata e rompi-tratta in profili metallici ad U.
- l'appoggio delle strutture in ferro sulle sommità dell'argine è realizzato con un muro di cemento armato con relativa fondazione continua.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Mesola (FE), località "Ex Municipio di Mesola", su terreno censito al NCEU del Comune di Mesola, fg. n. 16, mapp. n. 6; coordinate UTM*RER x: 754638,29 - y: 979560,55.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale a servizio del processo produttivo per lo spapolamento della carta riciclata e la produzione di carta.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 89,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.568.326,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 334 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico: PO di GORO.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara, intestato a: "Regione Emilia Romagna - Ferrara" - IBAN: IT42C0760102400001018766582, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029, fatto salvo il diritto di rinuncia.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo

provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente in prossimità della scadenza della concessione, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

4. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi.

Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Altri obblighi - Il prelievo deve essere regolato nel rispetto del deflusso da garantire in caso di magra del Fiume Po in località Pontelagoscuro, secondo le modalità definite nei provvedimenti contingenti delle Autorità competenti.

Nelle more di un aggiornamento dei Piani settoriali del bacino distrettuale del Fiume Po, l'Amministrazione concedente si riserva di attribuire alla concessione in oggetto, qualora ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati, un valore di Deflusso minimo vitale/Deflusso ecologico ovvero un diverso valore minimo di portata da garantire a valle dei prelievi in oggetto lungo il corpo idrico interessato dal prelievo.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'*Agenzia Interregionale per il fiume PO Ufficio di Ferrara - Polizia Idraulica fiumi PO, Panaro e PO di Goro* (PG.2019.062990 del 22.10.2019) competente ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

Disciplinare Tecnico

Oggetto: Attraversamento dell'argine destro del fiume Po di Goro con tubazione in acciaio per l'adduzione di acqua per uso industriale.

Ubicazione: argine destro e relative pertinenze idrauliche del fiume Po di Goro, in corrispondenza dell'abitato di Mesola - PTI_FE_2 - Comune di Mesola (FE).

Richiedente, concessionario e gestore degli impianti: CARTITALIA S.r.l. con sede in Mesola (FE) via Motte, 50.

Dati catastali dell'area demaniale occupata: Comune di Mesola – Foglio 16 – parte dei Mappali 5, 6 e 7. ***Dati carta tecnica regionale:*** Foglio ER 187072.

– Vista la domanda presentata dalla Ditta CARTITALIA S.r.l. e la relativa documentazione allegata, costituita dagli elaborati grafici redatti dal Geom. Maccapani Carlo – via Matteotti, 21 – Ariano nel Polesine (RO) – in data Marzo 2019 che costituiscono parte integrante del presente atto:

– Visto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I. Delta) redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26/2001 del 18/12/2001,

Ai sensi del T.U. 25/07/1904, n. 523 questo Ufficio esprime il proprio Nulla Osta, sotto il profilo idraulico, all'esecuzione delle opere ed all'utilizzo delle aree demaniali richieste, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:

Art. 1) – DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE E DELLE AREE DEMANIALI OGGETTO DI CONCESSIONE

– Le opere realizzate sono costituite da:

1. Un manufatto costituito da una struttura portante in c.a. composta da 4 pilastri di cm. 30 x 30 infissi nel corpo arginale lato alveo collegato da travi portanti. La struttura in c.a. a sua volta sostiene una struttura in ferro atta a sorreggere il tubo di adduzione e le pompe aspiranti. La struttura in ferro sostiene il tubo di adduzione in acciaio diam. mm. 300, le pompe aspiranti sono 2 una in servizio e una di riserva con portata di 290 mc/h hanno un diam. di mm. 250, l'intero apparato è in grado di approvvigionare il fabbisogno della Cartiera fino a 200 litri/h;
2. Attraversamento dell'arginatura mediante una tubazione del diam. 300 mm ed interrata ad una profondità di circa cm 60,00, determinando una occupazione demaniale pari a una lunghezza di circa mt 57,00 e una larghezza di circa 3.00 mt.;
3. lungo la scarpata arginale a campagna la tubazione è ricoperta con uno strato di terra dello spessore di circa cm 60,00 , mentre a fiume la tubazione è a vista appoggiata alla struttura in c.a. per una lunghezza di 16 mt;
4. il manufatto occupa un'area, partendo dalla sommità arginale, di circa mq. 40 tra piattaforma, passerella di accesso e sostegno del tubo di adduzione;

5. *lo scarico delle acque avviene tramite l'uso di pompe protette da una copertura in lamiera leggera per salvarle dalle intemperanze;*
6. *Lo spazio acqueo occupato dalle opere di cui sopra risulta pertanto delle dimensioni di mt 3,18 x 3,81 circa;*
7. *L'occupazione parziale dell'area demaniale di sponda antistante (ciglio fluviale e banchina arginale) risulta essere delle dimensioni di mt 12,17 x 2,10 circa;*
8. *Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere apportata senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, di seguito per brevità denominata A.I.PO.*

Art. 2) – CONDIZIONI D'ESERCIZIO E PRESCRIZIONI

1. *Il concessionario ha l'obbligo di mantenere la piarda/sponda demaniale antistante lo spazio acqueo costantemente sgombra da strutture, mezzi e materiali; in particolare si evidenzia l'assoluto divieto di parcheggio e stazionamento di veicoli nelle aree in concessione, sulla sommità dell'argine, sulle banche e relative rampe, nonché l'obbligo di assicurare il libero accesso a tutte le aree in concessione da parte del personale A.I.PO e di imprese, ditte e professionisti da questa incaricati.*
2. *Nel corso dell'esercizio della presente autorizzazione, il concessionario avrà l'obbligo di assicurare la costante pulizia e lo sfalcio (con cadenza almeno semestrale) della scarpata, banchina e relative pertinenze arginali, lato fiume, interessate dall'attraversamento e da manufatti per metri 5,00 sia a monte che a valle della tubazione.*
3. *Sempre il concessionario dovrà assicurare la costante manutenzione delle opere realizzate, in particolare della pavimentazione stradale interessata dall'attraversamento, curando altresì il monitoraggio dello stato delle tubazioni allo scopo di prevenire ogni possibile perdita di liquidi che potrebbero compromettere la sicurezza idraulica dell'arginatura.*
4. *Il presente nulla-osta viene espresso nei limiti di competenza e quindi senza pregiudizio dei diritti dei terzi, in specie degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche e dei proprietari dei terreni interessati.*

5. *Il concessionario sarà inoltre l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente nulla-osta, sia verso terzi (privati), che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'A.I.PO da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa sia civilmente che penalmente.*
6. *Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.PO alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.*
7. *In relazione al presente nulla-osta l'A.I.PO dovrà rimanere sollevata nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale, spondale o da dissesti idraulici od idrogeologici.*
8. *Al raggiungimento di quote idrometriche tali da far presumere il verificarsi di un evento di piena, il concessionario dovrà provvedere, sempre a propria cura ed oneri, all'adozione di tutti quei provvedimenti che si ritenessero necessari per scongiurare danni alle strutture ovvero la dispersione di componenti nella corrente del fiume.*
9. *La validità del presente nulla-osta è subordinata alla durata della concessione come definita dall'**arpae** Servizio autorizzazioni e concessioni.*
10. *Il presente nulla-osta potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente ed in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'A.I.PO, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, Il concessionario e gestore degli impianti dovranno provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e dei manufatti ed alla loro eventuale ricollocazione in opera, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio e senza poter pretendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività; in caso di inadempimento l'A.I.PO provvederà in danno del concessionario.*
11. *La rimozione delle opere e dei manufatti dovrà essere eseguita, ancora dal concessionario e con le modalità sopra riportate, anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio ovvero di pubblica utilità, l'A.I.PO non ne chiedi anche solo in parte il mantenimento,*

in tal caso senza corrispettivo od indennizzo per Il concessionario e gestore degli impianti e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

12. L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui al presente articolo, potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

Art. 3) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere domandate alle competenti Autorità, rimanendo l'A.I.P.O del tutto estranea a tali materie e sollevata al riguardo;

*2. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come integrazione del procedimento amministrativo di competenza dell'**arp** Servizio autorizzazioni e concessioni.*

3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente Nulla Osta ovvero sulla applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.